



# Comune di Loano

Provincia di Savona

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Rep. n. 354

Direzione 4

## Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane

Determina registrata  
in data 02/04/2024

**Oggetto:** PERSONALE - PROGETTO "ESTATE SICURA 2023" DI POTENZIAMENTO SERVIZI DI SICUREZZA URBANA E STRADALE - ATTI CONSEGUENTI

### IL DIRIGENTE

**ATTESA** la propria competenza ai sensi:

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 1° comma del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 183, 9° comma del medesimo decreto;
- del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- del decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico di direzione dei servizi, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

**PRESO ATTO** dello Statuto Comunale (in particolare dell'art. 40) e dei regolamenti locali applicabili;

**RICHIAMATE** le deliberazioni:

- n° 77 del 26.07.2023 della Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024 -2025 -2026";
- n° 28 del 28.09.2023 del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024-2025-2026 PREDISPOSTO DALL'ORGANO ESECUTIVO CON DELIBERAZIONE N. 77 DEL 26.07.2023";
- n° 112 del 15.11.2023 della Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024-2025-2026";
- n° 41 del 30.11.2023 del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ANNI 2024-2025-2026";
- n° 49 del 28.12.2023 del Consiglio Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI 2024-2025-2026";
- n° 4 del 10.01.2024 della Giunta Comunale ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZI 2024-2025-2026";
- n° 13 del 31.01.2024 della Giunta Comunale ad oggetto: "SEGRETERIA GENERALE - APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024-25-26.";

- n° 21 del 14.02.2024 della Giunta Comunale ad oggetto: "SEGRETERIA GENERALE – MODIFICA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 13 DEL 31.01.2024 AD OGGETTO : "APPROVAZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) TRIENNIO 2024–25–26.";

#### **RICHIAMATI:**

- la Legge n° 241 del 07.08.1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33);
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di contabilità armonizzata;

**CONSIDERATO** che nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (di seguito PIAO), nella sezione Performance, di cui alle deliberazioni GC n° 25/2023, n° 55/2023, n° 110/2023, n° 123/2023 è stato inserito uno specifico obiettivo gestionale di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale (sicurezza urbana integrata);

#### **DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 56-quater CCNL "Funzioni locali" del 21 maggio 2018, i proventi delle sanzioni amministrative possono essere utilizzati in favore del personale della polizia locale, tra l'altro, per erogare *"incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale"*;
- l'art. 56-quater sopra richiamato è stato disapplicato e sostituito dall'art. 98 del CCNL "Funzioni locali" del 16 novembre 2022, che conferma analoga previsione di impiego dei proventi delle violazioni del codice della strada per *"erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale"* – art. 98, c. 1, lettera c);

#### **CONSIDERATO** che:

- l'art. 208, commi 4, lett. b), c.d.s. stabilisce che una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli enti territoriali dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada debba essere destinata, in misura non inferiore a un quarto della quota, al *"potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (...)"*. A sua volta, l'art. 208, comma 5, c.d.s. riconosce ai medesimi enti la facoltà di destinare, con apposita delibera annuale di giunta, *"in tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi"* alle medesime finalità.
- tra le varie misure connesse al miglioramento della sicurezza stradale, al cui finanziamento la quota dei suddetti proventi può essere destinata, l'art. 208, comma 5-bis, c.d.s. annovera, tra l'altro, anche i *"progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale (...)"*;

**CONSIDERATO** che l'articolo 23 co. 2 D.Lgs. n. 75/2017 definisce il tetto del salario accessorio;

**PRESO ATTO** della corrente giurisprudenza contabile in tema di impiego dei proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada per finalità di incentivazione del personale, che non ha mancato di evidenziare la presenza di alcune fattispecie che esulano dall'applicazione del predetto vincolo di spesa in quanto accomunate dalla concorrenza di taluni specifici presupposti (fonte in specifica disposizione di legge, predeterminata categoria di dipendenti, auto-finanziamento dell'emolumento, neutralità di impatto sul bilancio, limite finanziario complessivo);

**DATO ATTO** che, inoltre, la generale variabilità temporale dell'ammontare di emolumenti accessori rende questi ultimi meno suscettibili di essere soggetti a vincoli di finanza che hanno generalmente,

quale parametro di riferimento, un predeterminato anno base;

**RICHIAMATA**, in merito a quanto sopra, la delibera della Sezione Autonomie n. 5/2019/QMIG in data 9 aprile 2019, che ha richiamato espressamente il principio di diritto per cui la quota dei proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada è esclusa dall'applicazione del tetto del salario accessorio di cui all'articolo 23 co. 2 D.Lgs. n. 75/2017, ma solo per la quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente e confluita nel fondo risorse decentrate; ciò al fine dell'incentivazione del personale impegnato nell'attuazione di progetti di sicurezza urbana, attraverso l'utilizzo di maggiori entrate effettivamente realizzate;

**CONSIDERATO** che, per la parte in cui i maggiori proventi riscossi vadano a confluire nel fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell'esercizio precedente, l'operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa), sicché, nel caso in cui i maggiori proventi non fossero diretti a remunerare il personale per le ordinarie mansioni lavorative, ma venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto;

**RICHIAMATA**, in merito a quanto sopra, altresì:

- la delibera della Corte conti, Sezione Controllo Marche, n. 3/2020/PAR, la quale ha chiarito come l'esclusione dal limite di spesa del salario accessorio prescritto dall'articolo 23 comma 2 D.Lgs. n. 75/2017 debba *“considerarsi ammissibile soltanto per le implementazioni della parte variabile del fondo risorse decentrate da destinare agli istituti di incentivazione del personale della polizia locale, corrispondenti alla quota dei proventi contravvenzionali, eccedenti le riscossioni del precedente esercizio finanziario, ma che provengano dalle riscossioni di accertamenti compiuti nell'esercizio corrente, senza che in tale quota possono essere ricomprese anche quelle riscossioni accertate nell'esercizio precedente ed incassate nell'esercizio corrente oppure derivanti dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi precedenti”*, in quanto solo una specifica previsione di spesa parametrata alle eccedenze di incassi causalmente riconducibili agli accertamenti dell'esercizio finanziario in cui trova attuazione il progetto consentirebbe di definire adeguatamente il limite cui ancorare la corresponsione del trattamento salariale accessorio per evitare l'erogazione di emolumenti integrativi indebiti, incidenti in maniera negativa sugli equilibri di bilancio dell'ente;
- la Deliberazione n. 171/2021/SRCPIE/PAR del 22 dicembre 2021 che, sempre sul medesimo argomento, cita le precedenti richiamate;

**ACCERTATO** pertanto che, in conclusione, i tratti essenziali volti ad escludere l'applicazione del vincolo di spesa di cui all'art. 23 comma 2 d.lgs. n. 75/2017 sono:

- la presenza di specifiche disposizioni di legge, nel caso di specie riconducibili al combinato disposto degli artt. 56-quater, comma 1, lett. c) e 67 co. 3 lett. i del CCNL comparto “Funzioni locali”, sottoscritto il 21 maggio 2018;
- la presenza di una categoria di destinatari certa e determinata, quale il personale effettivamente impegnato nell'ambito dei progetti in mansioni suppletive rispetto all'ordinario carico di lavoro;
- l'autofinanziamento degli emolumenti incentivanti tramite le eccedenze contravvenzionali di riscossione;
- la neutralità di impatto sul bilancio;
- la presenza di un limite finanziario complessivo onde evitare un uso strumentale e distorto delle risorse pubbliche;

**CONSIDERATO** che la necessità che i proventi contravvenzionali siano riscossi, e non solo accertati, trova un suo specifico fondamento nella disposizione normativa di contrattazione collettiva (art. 56-

quater CCNL 2018), che chiarisce un dubbio interpretativo lasciato aperto dall'art. 208 codice della strada (che invece fa generico riferimento ai proventi "spettanti", senza precisare se solamente accertati o anche riscossi). La soluzione appare ragionevole ed in linea con l'esigenza di evitare che entrate incerte o di dubbia o difficile esazione, quali appunto quelle derivanti dai proventi contravvenzionali, possano essere poste a copertura di spese certe, quali quelle di erogazione del trattamento retributivo accessorio;

**RICHIAMATO** il D. Lgs. 267/2000, in particolare il Titolo III (Gestione del Bilancio), Capo I (Entrate), dove:

- all'art. 180 viene definita la riscossione come il "materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente";
- all'art. 181 viene definito il versamento come il "trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente";
- al medesimo art. 181 viene sancito che "gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse", e pertanto materialmente introitate;

**DATO ATTO** che, con riferimento alle sanzioni previste dal codice della strada, l'Ente può riscuotere le relative somme attraverso più canali, quali la tesoreria convenzionata, ovvero altri incaricati della riscossione, compresi i soggetti abilitati a seguito delle più recenti innovazioni telematiche;

**DATO ATTO** che:

- visti i preavvisi conservati agli atti del Servizio Polizia Locale,
- in base al monitoraggio delle riscossioni delle sanzioni previste dal codice della strada,
- in base alle risultanze, a consuntivo, dello specifico capitolo di entrata di bilancio (cap. 910/1),

la quota dei proventi contravvenzionali del 2023 eccedenti le riscossioni del precedente esercizio finanziario, ai fini della determinazione dell'importo da utilizzare – in tutto o in parte – ai fini di premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale coinvolto nello specifico obiettivo di potenziamento della sicurezza urbana e stradale, risulta in base al seguente schema:

ANNO 2022			ANNO 2023		
GENNAIO	25.782,85	RE2022/4783	GENNAIO	20.659,79	RE2023/1833
FEBBRAIO	36.162,46	RE2022/4733	FEBBRAIO	29,40	RE2023/1937
FEBBRAIO	146,30	RE2022/1258 + RE2022/1259 INCASSI TESORERIA	FEBBRAIO	17.028,26	RE2023/3670
MARZO	31.225,08	RE2022/4473	MARZO	19.792,53	RE2023/4772
MARZO	29,40	RE2022/2643	APRILE	29,40	RE2023/4219
APRILE	43.043,38	RE2022/5486	APRILE	14.576,91	RE2023/5333
MAGGIO	58,80	RE2022/4380+RE2022/4382 INCASSI TESORERIA	MAGGIO	19.945,58	RE2023/7356
MAGGIO	24.107,43	RE 2022/6155	GIUGNO	399,40	RE2023/7402 RE2023/7403 RE2023/7489 RE2023/7779
GIUGNO	32.972,64	RE 2022/7870	GIUGNO	33.314,43	RE2023/8913
LUGLIO	29,40	RE2022/8149	LUGLIO	61.181,68	RE2023/10396
LUGLIO	47,60	RE 2022/8289	LUGLIO	29,40	RE2023/8141
LUGLIO	39.814,73	RE2022/8655			

AGOSTO	47.678,09	RE2022/10353	AGOSTO	317,90	RE2023/9427 RE2023/10036 RE2023/10172 RE2023/10173 RE2023/10251 INCASSI TESORERIA
AGOSTO	88,20	RE2022/8975 RE2022/9156 RE2022/9293 INCASSI TESORERIA	AGOSTO	102.028,10	RE2023/12131
SETTEMBRE	58,10	RE2022/9651 INCASSI TESORERIA	SETTEMBRE	79.999,33	RE2023/13352
SETTEMBRE	34.471,69	RE2022/12559	SETTEMBRE	29,40	RE2023/11777
SETTEMBRE	48,00	RE2022/10183 E RE2022/10761 INCASSI TESORERIA	SETTEMBRE	60,60	RE2023/11709
OTTOBRE	48,00	RE2022/112636+ RE2022/10827 INCASSI TESORERIA	OTTOBRE	45.218,86	RE2023/15868
OTTOBRE	23.115,86	RE2022/12564	NOVEMBRE	98,60	RE2023/13982 RE2023/14367
NOVEMBRE	24.340,10	RE2022/13524	NOVEMBRE	35.986,23	RE2023/15938
DICEMBRE	24.140,39	RE2023/696	DICEMBRE	29.182,92	RE2024/649
			ALTRI INCASSI TESORERIA	186,50	RE2023/1937 - 7779 - 10056 -12163-15657
<b>TOTALE 2022</b>	<b>387.408,50</b>		<b>TOTALE 2023</b>	<b>480.095,22</b>	
			<b>DIFF. 22-23</b>	<b>92.686,72</b>	

**RICHIAMATA** la deliberazione di G.C. n° 53 del 12/06/2023 ad oggetto “DESTINAZIONE DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER LE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 208, COMMI 4, 5 E 5 BIS DEL D.LGS. N. 285/1992 - VARIAZIONE DESTINAZIONE ESERCIZIO 2023”, di specificazione della destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada (artt. 208 e 142 del dl.gs 285/1992);

#### **RICHIAMATI**

- il combinato disposto degli artt. 56-quater, comma 1, lett. c) e 67 co. 3 lett. i) del CCNL comparto “Funzioni locali” sottoscritto il 21/05/2018, vigente per la costituzione del fondo delle risorse decentrate 2022;
- il combinato disposto degli artt. 98, comma 1, lett. c) e 79 comma 2 lett. c) del CCNL comparto “Funzioni locali” sottoscritto il 16/11/2022, che disapplicano e sostituiscono i richiamati artt. del CCNL 2018;
- l’art. 20 “Proventi delle violazioni al Codice della strada” del vigente Contratto Integrativo del personale dipendente del Comune di Loano;

**RICHIAMATI** altresì:

- il CCNL del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016 – 2018, art. 59, comma 1, lettera c), sottoscritto il 17/12/2020 (personale con qualifica dirigenziale);
- il Contratto Integrativo del personale con qualifica dirigenziale del Comune di Loano, per il triennio 2021 – 2023, art. 9 "Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada", sottoscritto in data 23/12/2021;

**RICHIAMATE** le determinazioni dirigenziali:

- n° 75/2023, n° 895/2023 e n° 1266/2023, di costituzione del fondo delle risorse decentrate;
- n° 887/2023 e n° 1277/2023, di costituzione del fondo del trattamento accessorio dei dirigenti;

con le quali, secondo le disposizioni contrattuali nazionali ed integrative, i fondi indicati sono stati integrati con proventi derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada;

**DATO ATTO** che con determinazione dirigenziale n° 1281 del 20/12/2023, di variazione esigibilità in funzione della corresponsione di emolumenti stipendiali, performance e risultato, le risorse necessarie sono state imputate sull'anno corrente;

**DATO ATTO** che, in base agli atti sopra richiamati, risulta la seguente ripartizione di risorse:

	23,80%	8,50%			
	<b>ONERI DIRETTI</b>	<b>ONERI RIFLESSI</b>	<b>IRAP</b>	<b>TOTALE</b>	Note
	cap. 4560/1	cap. 4560/2	cap. 801/44		
<b>FONDO RISORSE DECENTRATE e ACCESSORIO DIRIGENTI</b>	45.351,47	10.793,65	3.854,88	<b>60.000,00</b>	Det. n°1281 del 20/12/2023

**DATO ATTO** che la si procederà all'erogazione dei premi solo dopo la verifica dei risultati raggiunti con la formale chiusura del ciclo di gestione della performance;

**VISTI:**

- il CCNL 21/05/2018 e il CCNL 16/11/2022, per il personale dipendente;
- il CCNL 17/12/2020, per il personale con qualifica dirigenziale;
- i contratti integrativi stipulati nell'Ente;
- il D. Lgs. 150/2009;
- l'art. 208 c.d.s

**RICHIAMATI** gli artt.107 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

**DATO ATTO**, ai sensi dell'art. 6 bis Legge 241/1990, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto dirigente in relazione all'adozione ed alle attività oggetto del presente provvedimento;

## DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;

**DI DARE ATTO** che, sulla base dei preavvisi conservati agli atti del Servizio Polizia Locale ed al monitoraggio delle riscossioni delle sanzioni previste dal codice della strada, il maggiore incasso realizzato nel 2023 rispetto al 2022 ammonta ad € 92.686,72;

**DI DARE ATTO** che le risorse premiali sono allocate a bilancio nei capitoli 4560/1 (oneri diretti), 4560/2 (oneri riflessi), 801/44 (IRAP), e sono interamente finanziate dal maggiore incasso di cui al punto precedente;

**DI DARE ATTO** che la corresponsione dei premi avverrà previa formale conclusione del ciclo di gestione della performance 2023;

**DI DARE ATTO**, altresì, che il presente provvedimento risulta conforme agli atti d'indirizzo politico-gestionale;

**DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario se di competenza;

**DI DARE** mandato affinché il presente provvedimento venga pubblicato mediante affissione all'albo pretorio digitale;

### **AVVERTE**

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

**Il Dirigente del Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane**  
Gianluigi Soro

*Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005*